



Università
degli Studi di
Messina

IL RETTORE

- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss. mm. e ii.;
- VISTA** la legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
- VISTO** il Regolamento di Ateneo relativo alla chiamata dei Professori di Prima e Seconda Fascia;
- VISTO** il D.R. n. 2022/2018, il cui avviso è stato pubblicato nella G.U. - IV Serie Speciale - n. 88 del 06.11.2018 e sul sito di Ateneo, con il quale è stata indetta, tra le altre, la procedura per la chiamata in ruolo di un professore di seconda fascia nel SC 14/B1 (Storia delle dottrine e delle istituzioni politiche) - SSD SPS/03 (Storia delle istituzioni politiche) presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche, ai sensi dell'art. 18, comma 1, legge n. 240/2010;
- VISTO** il D.R. n. 356 del 12 febbraio 2019, pubblicato sul sito dell'Ateneo, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice della suindicata procedura;
- VISTA** la sentenza di annullamento degli atti n. 431/2019 emessa dal TAR Catania in data 6 marzo 2019;
- VISTA** la sentenza n. 163/2020 del 16 marzo 2020 con la quale il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha accertato la posizione di controinteressata pretermessa dell'appellante, Dr.ssa Carmen Trimarchi, ed ha dichiarato nulla la sentenza sopra indicata, accogliendo l'appello "ai soli fini del *iudicium rescindens*" rimettendo la causa davanti al TAR per la decisione a contraddittorio integro;
- VISTO** il ricorso per motivi aggiunti del 29 ottobre 2020 proposto dalla candidata Maria Concetta Basile con cui la ricorrente ha formulato richiesta di risarcimento, in forma specifica e per equivalente;
- PRESO ATTO** che la proposizione della domanda di cui sopra, in assenza dei termini a difesa, ha implicato lo slittamento dell'udienza di merito per la definizione del giudizio al 15 settembre 2021;
- CONSIDERATO** che l'intervenuta sentenza n. 163/2020 del Consiglio di Giustizia Amministrativa ha determinato la reviviscenza del D.R. n. 2022/2018 e degli ulteriori atti conseguenti ed esecutivi posti in essere dagli uffici e dalla commissione giudicatrice in esecuzione del predetto decreto;
- RITENUTO** che in forza della predetta pronuncia di nullità, il procedimento resta regolato dal D.R. n. 2022/2018 che deve essere condotto a termine dall'Amministrazione mediante riattivazione del procedimento, a suo tempo interrottosi, dalla fase procedurale nel quale si era arrestato;
- VISTA** la comunicazione prot. n. 40429 del 23 marzo 2021 di avvio del procedimento, ex art. 7 e segg. legge n. 241/1990 di riattivazione della procedura *de qua*;
- VISTA** la nota assunta al prot. n. 45075 del 2 aprile 2021 con la quale la Dr.ssa Maria Concetta Basile ha formulato osservazioni in merito alla suindicata comunicazione di avvio del procedimento di riattivazione della procedura;
- RITENUTO** che le osservazioni di cui alla prefata nota prot. n. 45075 del 2 aprile 2021 non possono essere accolte dal momento che:
- è indubbio che, allo stato, il procedimento non sia stato sospeso in sede giurisdizionale e che, quindi, grava sull'Amministrazione l'obbligo di concluderlo ai sensi dell'art. 2 legge 241/90. Tale obbligo prescinde da ogni considerazione in ordine alla validità della graduatoria della quale si invoca lo scorrimento;
 - la riattivazione del procedimento è conseguenza immediata e diretta non già di considerazioni legate alla validità della graduatoria, che invero appaiono assorbite dalla tempestiva proposizione dell'azione giurisdizionale avverso la procedura concorsuale per cui è causa, ma dell'intervenuta declaratoria di nullità della sentenza del TAR Catania n. 431/2019 che ha fatto venire meno gli effetti di demolizione prodotti dalla sentenza che avevano interessato il procedimento concorsuale;

- come chiaramente rappresentato nella comunicazione di avvio del procedimento, l'Ateneo ha espressamente preso in considerazione la possibilità di sospendere il procedimento ex art. 21 *quater*, legge 241/90 esattamente al fine di mantenere inalterate le posizioni tra le parti, tuttavia tale possibilità è oggettivamente esclusa dai limiti temporali previsti dalla norma rispetto all'esercizio del potere di sospensione. L'ultimo periodo del secondo comma dell'art. 21 *quater* prevede che "La sospensione non può comunque essere disposta o perdurare oltre i termini per l'esercizio del potere di annullamento di cui all'articolo 21-nonies". Il riferimento temporale della sospensione va, dunque, rintracciato non già nel limite massimo di 18 mesi decorrenti dalla data della sua eventuale adozione, ma nel termine per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio del provvedimento sospeso.

RILEVATO che nel caso di specie, il provvedimento di sospensione avrebbe ad oggetto il bando adottato con D.R. n. 2022/2018 pubblicato l'11 novembre 2018 e che rispetto a tale bando l'Amministrazione potrebbe esercitare il potere di annullamento ex art. 21 *nonies* legge 241/90 entro il termine di 18 mesi (11 maggio 2020), che ordinariamente decorrerebbero dalla emanazione dell'atto; detto periodo deve, però, essere emendato del lasso temporale durante il quale il Decreto Rettorale è rimasto indisponibile al potere di ripensamento dell'Amministrazione in ragione della sentenza di annullamento emessa dal TAR Catania pubblicata dal TAR Catania il 6 marzo 2019 e dichiarata nulla dal CGA il 16 marzo 2020 (12 mesi e 10 giorni). Così computato, il termine massimo fino al quale l'Ateneo potrebbe disporre la valutata sospensione è quello del 21 maggio 2021;

CONSIDERATO che una eventuale sospensione dell'efficacia del bando sino alla data del 21 maggio 2021 non consentirebbe di mantenere inalterate le posizioni in gioco, mancando all'ultimazione dei lavori della commissione la sola prova didattica e la valutazione finale;

CONSIDERATO altresì che il perdurare dell'inerzia rispetto alla riattivazione della procedura concorsuale esporrebbe l'Amministrazione al rischio di soccombenza rispetto all'azione giudiziale intrapresa dalla Dr.ssa Trimarchi;

CONSIDERATO, infine, che le considerazioni sopra esposte in ordine al termine massimo di sospensione, oltre che gli interessi delle parti e la mancata sospensione della procedura ad opera del TAR, non consentono di ritenere sussistenti le gravi ragioni di interesse pubblico che legittimerebbero la sospensione della procedura concorsuale;

RITENUTO alla luce delle superiori considerazioni, di non poter accogliere le osservazioni formulate dalla Dr.ssa Basile, non sussistendo ragioni giuridicamente fondate che consentano di sospendere il procedimento;

DECRETA

Art. 1 – La riattivazione dei lavori concorsuali relativi alla procedura indetta con D.R. n. 2022/2018, ai sensi dell'art. 18, comma 1, legge 240/2010, per la chiamata di un professore di seconda fascia nel SC 14/B1 - SSD SPS/03 (Storia delle istituzioni politiche) presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche.

Art. 2 – I lavori della Commissione dovranno concludersi entro il termine residuo di tre mesi decorrenti dalla data del presente decreto.

Il presente decreto viene registrato nel repertorio generale unico dell'Ateneo.

IL RETTORE
Prof. Salvatore Cuzzocrea
(firmato digitalmente)